



COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod fdgc 1 21

DIPARTIMENTO/AREA: AREA PARTECIPATE

SERVIZIO: //////////////

Proposta al Consiglio

ASSESSORATO: SINDACO - ASSESSORE AL BILANCIO

SG: 538 del 19/12/2023

DGC: 582 del 13/12/2023

Cod. allegati: 1098L_2023_03

Proposta di deliberazione prot. n° 03

del 13/12/2023

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 509

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022 — Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022, ex att. 20 del D.gs. 175/2016 e ss.mm.ii. — Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.

Il giorno 19/12/2023 , in modalità mista (Presenza/Videoconferenza) , convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P A

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca FELLA TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA,
su proposta del Sindaco Gaetano MANFREDI e dell'Assessore al Bilancio Pier Paolo BARETTA

PREMESSO che

- a) dal 23 settembre 2016 è in vigore il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge delega del 7 agosto 2015 n. 124;
- b) le disposizioni del Testo Unico mirano a ridefinire organicamente la disciplina delle società a partecipazione pubblica, avendo ad oggetto *«la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta»* (art. 1, comma 1), e *«sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica»* (art. 1, comma 2);
- c) l'art. 4, comma 1, del TUSP stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

ATTESO che

- d) il Comune, fermo restando quanto indicato in quel che precede e quanto specificato alle successive lettere e) ed f), può, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, ossia:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) a mente dell'articolo 4, comma 3, del TUSP, l'ente, *«al solo fine di ottimizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio»*, può altresì, *«anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato»*;
- f) a mente dell'articolo 4, commi 7 e 9-ter, del medesimo TUSP è inoltre ammessa la partecipazione *«nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili»* ed *«è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima»*;

TENUTO CONTO che

- g) anche ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 (*«piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»*) le partecipazioni che ricadano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2:
 1. non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;

IL SEGRETARIO GENERALE
 Avv. Monica Cinque



2. risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro;
5. abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, se non affidatarie della gestione di un servizio d'interesse generale;
6. necessitino di contenere i costi di funzionamento;
7. necessitino di processi di aggregazione con società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

PREMESSO ancora che

- h) a mente dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. 175/2016 le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- i) tale provvedimento, ai sensi del comma 3 del citato art. 20 del TUSP, è adottato entro il 31 dicembre di ogni anno;
- j) a mente dell'articolo 20, comma 4, del D. Lgs. 175/2016 le amministrazioni pubbliche, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, approvano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;
- k) la mancata adozione degli atti di cui ai commi 1 e 4 del D. Lgs. 175/2016 da parte degli enti locali, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del medesimo decreto, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 500.000,00;

RILEVATO che

- l) con Deliberazione n. 80 del 15.12.2022, il Consiglio comunale ha provveduto ad effettuare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2021, confermando le seguenti determinazioni, assunte con precedente Deliberazione n. 71 del 29.12.2021:
 1. procedere, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, alla **alienazione** della sottoindicata partecipazione in quanto non indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente:

City Sightseeing Napoli s.r.l. (partecipazione indiretta pari al 13,24%, delle quote, detenuta per il tramite della propria partecipata totalitaria indiretta Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.), che svolge servizi di trasporto turistico su gomma nella città di Napoli e provincia;
 2. procedere ad azioni di **razionalizzazione** finalizzate al contenimento dei costi per le seguenti società:
 - i. **Mostra d'Oltremare S.p.A.** (partecipazione pari al 66,31% delle azioni), avente ad oggetto: gestione di spazi fieristici ed organizzazione di eventi fieristici;
 - ii. **Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.** (partecipazione totalitaria indiretta, detenuta per il tramite della Napoli Holding s.r.l.), avente ad oggetto: trasporto pubblico su gomma e su ferro e servizi complementari alla mobilità;
 - iii. **Centro Agro – Alimentare di Napoli – S.c.p.A.** (partecipazione pari al 70,33 delle azioni), avente ad oggetto: gestione di mercati agro alimentari all'ingrosso;
 3. **mantenere** senza interventi di razionalizzazione le partecipazioni dirette nelle seguenti società:
 - i. **Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A.** (partecipazione pari al 100% delle azioni), avente ad oggetto servizi di igiene urbana ed ambientale;
 - ii. **Napoli Holding S.r.l.** (partecipazione pari al 100% delle quote), holding del trasporto pubblico locale e dei servizi accessori alla mobilità;
 - iii. **Napoli Servizi S.p.A.** (partecipazione pari al 100% delle azioni) avente ad oggetto: facility management, gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, pubblicità e pubbliche affissioni, servizi alla persona, assistenza scolastica e trasporto disabili;

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cirque



RILEVATO che

- m) lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022 – per come meglio illustrato nei documenti allegati alla presente deliberazione, predisposti sulla scorta dei modelli e delle indicazioni rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – è il seguente:

1. ALIENAZIONE CITY SIGHTSEEING NAPOLI S.R.L.

1. l'A.N.M. S.p.A., dopo l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 della società City Sightseeing Napoli s.r.l., ha conferito incarico a professionista esterno di predisporre una relazione asseverata di stima del valore economico della quota di partecipazione alla data del 31.12.2022, che è stato quantificato in € 259.232,00;
2. l'A.N.M. S.p.A. ha precisato che, *«la vendita della Quota dovrebbe avvenire con procedura di vendita competitiva partendo da un prezzo base pari al valore della perizia, con pubblicazione dell'avviso di vendita sul sito aziendale e sul sito comunale»* e che, ai sensi dell'art. 7 dello statuto di City Sightseeing Napoli srl, *«i soci attuali hanno diritto di prelazione sulla Quota secondo le modalità di determinazione del prezzo così come descritto nel punto precedente»;*
3. la società ha tuttavia espresso perplessità *«a concludere nell'immediato tale alienazione, in quanto la determinazione del valore della partecipazione, in assenza di una verifica prospettica dei dati aziendali che il perito non ha potuto eseguire in assenza di budget e di piani pluriennali, si è basata sui bilanci e flussi finanziari progressi anche nella comparazione con le altre realtà»* e ha richiesto *«la condivisione nell'eventuale opportunità di procrastinare tale alienazione per poter eventualmente massimizzare il valore a base della vendita, sulla base di dati che contemplino la ripresa dei flussi turistici e il loro impatto sui rendiconti della società»;*

2.(i). AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.

4. Mostra d'Oltremare, aveva realizzato negli anni scorsi alcune delle misure contemplate dal *“Piano Economico-Finanziario quinquennale 2018-2022”*, approvato dall'Assemblea del 6.09.2018 e ormai giunto a scadenza (a titolo esemplificativo, la definizione transattiva dell'esposizione debitoria con Unicredit S.p.A. mediante il rimborso parziale di € 1.300.000,00 a saldo e conseguente stralcio del restante ammontare, pari a circa 3,4 milioni di euro e l'avvio del processo di dismissione degli immobili non strategici),
5. gli interventi previsti per tale Società consistevano nella prosecuzione dell'azione di razionalizzazione mediante misure di contenimento/efficientamento dei costi di funzionamento, avviata ma non completata a seguito dell'approvazione del citato Piano 2018-2022;
6. secondo quanto riferito dalla società, l'avvento della pandemia ha di fatto bloccato tutte le attività della Mostra d'Oltremare, non consentendo lo svolgimento di eventi, congressi e fiere e rendendo di fatto impossibile l'implementazione delle misure di razionalizzazione previste;
7. attesa l'impossibilità di attuare le misure di razionalizzazione di cui al Piano giunto a scadenza, la società ha relazionato che, nel corso del 2023, conclusasi la fase pandemica, il C.d.A. ha sostanzialmente lavorato al nuovo Piano Industriale 2023-2025;

2.(ii). AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.

8. in data 09.12.2019, il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto di omologazione del piano concordatario presentato dall'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.;
9. già nel corso del 2022 si era completata la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati, avendo la società saldato il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, ultimo creditore da liquidare;
10. nel corso del mese di marzo 2023 la società ha provveduto a saldare l'intera classe 3 dei creditori chirografari;
11. alla data del 31 marzo 2023 i debiti concordatari nei confronti dei creditori chirografari e del creditore ipotecario risultavano soddisfatti nella misura del 35,58%, essendosi ridotti da € 47.600.824,90 ad € 30.662.751,06;
12. attualmente è in corso di pagamento circa il 40% del debito residuo per ciascuna classe rimasta;

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cinque




13. dopo vari tentativi di vendita andati deserti, in data 14 settembre 2023, il compendio immobiliare di via Galileo Ferraris – la cui alienazione era prevista tra le misure del piano concordatario – è stato venduto dal liquidatore giudiziario per € 3.627.000,00;

2.(iii). AZIONE DI RAZIONALIZZAZIONE CENTRO AGRO – ALIMENTARE DI NAPOLI – S.C.P.A

14. con decreto dell'8.04.2021 il Tribunale di Nola ha omologato il concordato preventivo in continuità della società;
15. avverso il provvedimento di omologazione, sono stati notificati formali reclami da parte dei creditori dissenzienti;
16. la Corte di Appello di Napoli - V Sezione Civile –, con decreto del 12.01.2022, ha accolto il reclamo proposto dal Comune di Volla ed ha revocato l'omologazione del concordato preventivo;
17. avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli, la società ha proposto ricorso per Cassazione in data 11 febbraio 2022;
18. nelle more della definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, la società ha provveduto, su sollecitazione del Tribunale di Nola, ad avviare interlocuzioni con i 3 creditori dissenzienti (D.P. Costruzioni srl, Pizzarotti S.p.A., Comune di Volla), volte alla sottoscrizione di accordi transattivi: in data 14 marzo 2023 è stato sottoscritto l'accordo transattivo con l'impresa Pizzarotti S.p.A., in data 30 marzo 2023 quello con la D.P. Costruzioni s.r.l.; attualmente è in corso l'iter burocratico propedeutico alla sottoscrizione dell'accordo transattivo con il Comune di Volla, terzo ed ultimo creditore opponente;
19. in data 21/09/2023, NPL Securitisation Italy SPV srl, per mezzo della propria mandataria J Invest SpA, istituto finanziario che nelle more ha acquisito il credito originariamente detenuto da Monte dei Paschi di Siena e Unicredit, ha notificato istanza di risoluzione del Concordato e contestuale ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società. Avverso tale istanza, in data 12 ottobre 2023, i legali del CAAN hanno depositato comparsa di costituzione;
20. secondo quanto riferito dalla Società, a seguito delle interlocuzioni avviate con J Invest, è stata presentata dalle parti un'istanza congiunta al Tribunale di Nola, con la quale è stata richiesta una proroga di 60 giorni, al fine di consentire alla società di formulare una proposta che possa andare incontro alle esigenze della J Invest: il Tribunale di Nola ha accolto l'istanza e rinviato l'udienza al 18.01.2024.

DATO ATTO che

- n) in esecuzione delle richiamate previsioni di cui all'articolo 20, comma 1, del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii. è stata condotta la prevista *«analisi dell'assetto complessivo delle società in cui [si] detengono partecipazioni, dirette o indirette»* – i cui esiti sono riportati nei documenti allegati alla presente deliberazione, predisposti sulla scorta dei modelli e delle indicazioni rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –, finalizzata alla verifica della presenza dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo in ragione dei quali individuare l'eventuale *«piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»*;

DATO ATTO ancora che

- o) la citata analisi ha riguardato, anche per le ragioni richiamate a seguire, le seguenti società di capitali partecipate *direttamente* dall'Ente:
1. ACN S.r.l. in liquidazione
 2. Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.
 3. Bagnoli Futura S.p.A. di trasformazione urbana in liquidazione
 4. Banca Popolare Etica Società – Cooperativa per Azioni
 5. Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A.
 6. ELPIS S.r.l. in liquidazione
 7. Mostra d'Oltremare S.p.A.
 8. Napoli Holding S.r.l.
 9. Napoli Servizi S.p.A.
 10. Napoli Sociale S.r.l. in liquidazione
 11. Società per le Iniziative di recupero di Napoli - Città Storica S.c.p.A.

12. Terme di Agnano S.p.A. in liquidazione
- p) la medesima analisi ha riguardato le seguenti società di capitali partecipate indirettamente dall'Ente:
1. Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.
 2. City Sightseeing Napoli S.r.l.
- q) non rientrano nell'ambito di applicazione del citato articolo 20, comma 1, del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii. gli organismi partecipati diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, quali, a titolo esemplificativo, aziende speciali, fondazioni ecc.

DATO ATTO parimenti che, in esito all'analisi di cui alla lettera precedente, è risultato che:

- r) le seguenti società non ricadono in alcuna delle ipotesi che, a mente dell'art. 20, comma 2, del TUSP, impongono l'adozione di idonee misure di razionalizzazione:
1. **Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A.;**
 2. **Napoli Holding S.r.l.;**
 3. **Napoli Servizi S.p.A.;**
- s) gli organismi partecipati di seguito riportati sono già stati oggetto di interventi di razionalizzazione, in quanto posti in liquidazione volontaria:
1. **ACN S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 25%);
 2. **ELPIS S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
 3. **Napoli Sociale S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
 4. **Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica S.c.p.A.** in liquidazione (partecipazione al 53,46%);
 5. **Terme di Agnano S.p.A.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
- t) la durata delle procedure di liquidazione in corso è condizionata dall'esito dei contenziosi in essere (di natura tributaria, giuslavoristica, commerciale ecc.);
- u) **Bagnolifutura S.p.A. di trasformazione urbana in liquidazione** è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Napoli n. 186/2014 e che la procedura fallimentare è tutt'ora in corso, di modo che per tale società non sussiste alcuna determinazione da assumere;

RILEVATO che:

- v) in relazione al **Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A.** l'Amministrazione ritiene che la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta attuando le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal Piano concordatario dal momento che, alla luce di quanto riferito dalla medesima società in relazione al 2023 e riportato nelle schede allegate alla presente deliberazione:
1. la società potrà, per l'effetto degli accantonamenti già disposti e dell'esito favorevole di taluni contenziosi, disporre di una provvista economica per il concordato pari a € 12.200.000,00 (superiore al fabbisogno concordatario, ammontante ad € 10.900.000,00);
 2. con la disponibilità di tali risorse economiche, la società ritiene che a gennaio 2024 potrà predisporre il piano di riparto da inviare al Tribunale di Nola, per poi procedere al pagamento integrale della debitoria concordataria;
- w) in relazione a **Mostra d'Oltremare S.p.A.**
1. la stessa, al fine di un recupero di efficienza economica e dell'equilibrio della gestione operativa, ha predisposto il "Piano Strategico 2023-2025", che sarà sottoposto a breve all'Assemblea dei Soci per l'approvazione e che prevede per gli anni 2024-2025 un'incidenza media dei costi diretti di produzione pari al 18% circa dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dal comparto commerciale ed al 6% circa per le locazioni commerciali ed il mantenimento dei costi fissi medi registrati negli esercizi fino al 2019, a fronte di un tasso annuo di crescita composto dei ricavi della gestione caratteristica del 21,4%;
 2. la realizzazione di tali obiettivi, secondo quanto rappresentato nel richiamato Piano, dovrebbe consentire alla società di raggiungere sin dal 2024 un margine operativo lordo e netto ed un risultato d'esercizio ante e post imposte positivi, invertendo la tendenza degli ultimi anni;
 3. l'Amministrazione ritiene che la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta attuando le richiamate misure di razionalizzazione ed efficientamento, per altro anche previste nel "Piano Strategico 2023-2025" in corso di esame;
- x) in relazione all'**Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.** l'Amministrazione ritiene che la partecipazione indiretta in tale società debba essere mantenuta continuando ad attuare le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal Piano concordatario;

- y) in relazione a **City Sightseeing Napoli S.r.l.** l'Amministrazione, confermando quanto già deliberato, ritiene che la partecipazione indiretta in tale società debba essere alienata e che, di conseguenza, l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A debba procedere a tanto senza indugio, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, eventualmente verificando la necessità di adeguare ulteriormente al rialzo la base d'asta sulla scorta dei risultati preconsuntivi relativi all'esercizio 2023;

RILEVATO che

- z) nel corso dell'istruttoria propedeutica alla predisposizione del presente provvedimento, è emerso che il Comune di Napoli detiene 579 azioni di **Banca Popolare Etica – S.c.p.A.**, corrispondenti allo 0,0343% del capitale sociale, per un valore nominale complessivo di € 30.397,50;
- aa) si tratta di una partecipazione societaria – non censita nelle annualità precedenti nell'ambito dei piani di cui al citato art. 20 del TUSP, né rilevata nell'ambito della revisione straordinaria di cui all'art. 24 del medesimo Testo Unico delle Società Partecipate – rispetto alla quale si rende necessario assumere conseguenti determinazioni;
- bb) l'Amministrazione ritiene che la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta, atteso che la stessa risulta detenibile a mente del comma 9-ter dell'art. 4 del TUSP, introdotto dall'articolo 1, comma 891, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

PREMESSO inoltre che

- cc) a mente dell'articolo 30, comma 1, del D.lgs 201/2022 e ss.mm.ii. (*“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*), «*si comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9*»;
- dd) a mente del comma 2 del medesimo articolo 30, «*la ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016*»;
- ee) allo stato la relazione di cui alla lettera precedente è in corso di predisposizione a cura degli uffici competenti *ratione materiae* sui servizi oggetto di ricognizione e, pertanto, sarà oggetto di un successivo, separato provvedimento che sarà adottato dall'organo deliberante competente, per costituire quindi appendice del provvedimento di cui alla presente deliberazione di proposta al Consiglio;

PREMESSO infine che

- ff) l'articolo 17 del già citato D.lgs 201/2022 e ss.mm.ii., nell'occuparsi al comma 1 degli affidamenti dei «*servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house*»:
1. al medesimo comma 1 prevede che «*gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare*» detti servizi «*a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016*»;
 2. al comma 5, aggiunge che «*l'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione*»;
- gg) allo stato, risultano destinatarie di affidamenti in regime di *in house providing* di «*servizi di interesse economico generale di livello locale*» le seguenti società di capitale rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 20 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii.:
1. **Azienda Servizi Igiene Ambientale – Napoli S.p.A.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazione di Consiglio n. 63 del 21/11/2013; Deliberazione di Giunta n. 657 del 28/12/2018; Deliberazione di Consiglio n. 4 del 13/02/2019;
 2. **Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazioni di Consiglio nn. 272 e 273 del 30/08/2022; Deliberazione di Giunta n. 2565 del 29/07/2004; Deliberazione di Consiglio n. 80 del 26/04/2004; Deliberazione di Giunta n. 463 del 21/06/2013; Deliberazione di Consiglio n. 36 del 29/07/2013; Deliberazione di Giunta n. 183 del 12/06/2020; Deliberazione di Giunta n. 509 del 12/12/2022;



DATO ATTO che

- hh) ai fini della verifica di quanto al citato comma 5 dell'articolo 17 del D.lgs 201/2022 e ss.mm.ii. e con riferimento agli affidamenti di cui alla lettera precedente di servizi di interesse economico generale di livello locale, con note PG/2023/1001291 e PG/2023/1001377, entrambe del 07/12/2023 – atteso che, come già ricordato alla lettera (ee) che precede, *«le attività volte alla redazione della Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del già citato D.lgs 201/2022 – di competenza ratione materiae dei diversi dirigenti cui sono attribuite le funzioni amministrative sui servizi in parola – sono ancora in corso di predisposizione e la tempistica del loro completamento appare incompatibile con il rispetto dei termini stringenti e sanzionati previsti per la revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii. e per il connesso rispetto delle previsioni di cui al ricordato art. 17, comma 5 del D.Lgs 201/2022»* e considerato che agli atti dell'Area Partecipate comunali *«non risultano allo stato comunicazioni divergenti in merito»* –, si è chiesto ai servizi competenti *ratione materiae* di *«verificare e confermare ... se continuano a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato il citato affidamento e che sono state a suo tempo oggetto di valutazione da parte degli uffici, di modo che – non essendo intervenute in merito modifiche sostanziali, né scostamenti significativi rispetto alle previsioni a suo tempo formulate – sussistono ad oggi elementi adeguati a giustificare il mantenimento del medesimo affidamento»*;
- ii) in riscontro alle citate richieste sono pervenute le comunicazioni prot. PG/2023/1007089 e PG/2023/1007130, entrambe del giorno 11/12/2023 che hanno confermato l'assenza di modifiche sostanziali e di scostamenti significativi rispetto alle previsioni a suo tempo formulate;
- jj) in riscontro alle medesime richieste non sono pervenute ulteriori comunicazioni di segno contrario;
- kk) si può quindi ritenere che continuino a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato i citati affidamenti e che sono state a suo tempo oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti (per come soggiacenti alle Deliberazioni richiamate alla lettera (gg) che precede), di modo che sussistono ad oggi elementi adeguati a giustificare il mantenimento;
- ll) le citate società destinatarie di affidamenti in regime di *in house providing* di *«servizi di interesse economico generale di livello locale»*, come meglio evidenziato nell'allegata analisi dell'assetto complessivo delle società e come riportato nella tabella a seguire, hanno fatto registrare risultati di gestione positivi, di modo che, anche sotto tale profilo, sussistono elementi adeguati a giustificare il mantenimento degli affidamenti in parola:

Risultato di esercizio	2018	2019	2020	2021	2022
ANM Spa	8.103.881,00	31.519.457,00	1.384.442,00	15.839.137,00	2.384.562,00
ASIA Napoli Spa	7.381.371,00	5.551.637,00	4.218.099,00	2.179.699,00	6.345.879,00

RICHIAMATI i seguenti atti deliberativi:

- mm) il piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con deliberazione di Giunta comunale n. 555 del 13.08.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;
- nn) la conseguente relazione illustrativa sui risultati conseguiti, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 852 del 30.12.2016;
- oo) la deliberazione consiliare n. 6 del 19.02.2018, di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- pp) la deliberazione consiliare n. 69 del 24.09.2018, di integrazione alla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 175/2016;
- qq) le deliberazioni consiliari nn. 145 del 20.12.2018, 128 del 23.12.2019, 27 del 14.12.2020, 71 del 29.12.2021 e 80 del 15.12.2022 di approvazione della revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016;

RILEVATO che l'adozione del presente atto deliberativo non pregiudica:

- rr) l'adozione di ulteriori scelte di razionalizzazione volontaria, compatibili con il D. Lgs. 175/2016, da adottarsi eventualmente nel DUP 2024-2026;
- ss) l'implementazione degli indirizzi strategico-operativi sulle Società Partecipate che l'Amministrazione sta elaborando e che saranno proposti e assunti nell'ambito dell'*«Accordo tra lo Stato e il Comune di Napoli per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti»* sottoscritto in forza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 567 della L. 234/2021;

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica Cirio



VISTI

- tt) il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 42, comma 2, lettera (3);
- uu) il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm. ii.;
- vv) lo Statuto Comunale;
- ww) il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;
- xx) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 426/2003 e ss.mm.ii., relativa all'ordinamento degli uffici e dei servizi e le successive disposizioni organizzative;
- yy) il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI

- zz) i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

- aaa) di trasmettere la presente proposta, a seguito della adozione da parte della Giunta, al Collegio dei Revisori per eventuali valutazioni di competenza;

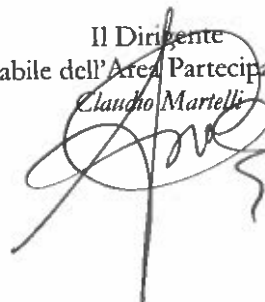
Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine n. 96 (centoquattro), firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i seguenti n.:

- 1098L_003_01: *Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022;*
- 1098L_003_02: *Relazione tecnica di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2022 ai fini del Piano di riassetto;*

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Responsabile dell'Area Partecipate Comunali sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente
Responsabile dell'Area Partecipate Comunali

Claudio Martelli



per le motivazioni espresse in premessa,
con voti **UNANIMI**,

DELIBERA

di **PROPORRE AL CONSIGLIO** di:

1. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., la allegata Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022;
2. **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 175/2016, l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2022, come da Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e il conseguente Piano di riassetto consistente nelle misure meglio indicate nei punti a seguire;
3. **PRECISARE e STABILIRE**, ai fini del citato Piano di Riassetto, che:
 - a. le seguenti società, fermo restando quanto previsto al successivo punto 4, non ricadono in alcuna delle ipotesi che, a mente dell'art. 20, comma 2, del TUSP, impongono l'adozione di idonee misure di razionalizzazione:
 - i. **Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A.;**
 - ii. **Napoli Holding S.r.l.;**
 - iii. **Napoli Servizi S.p.A.;**
 - b. gli organismi partecipati di seguito riportati sono già stati oggetto di interventi di razionalizzazione, in quanto posti in liquidazione volontaria:

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica C...



- i. **ACN S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 25%);
 - ii. **ELPIS S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
 - iii. **Napoli Sociale S.r.l.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
 - iv. **Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica S.c.p.A.** in liquidazione (partecipazione al 53,46%);
 - v. **Terme di Agnano S.p.A.** in liquidazione (partecipazione al 100%);
 - c. la durata delle procedure di liquidazione in corso è condizionata dall'esito dei contenziosi in essere (di natura tributaria, giuslavoristica, commerciale ecc.);
 - d. **Bagnolifutura S.p.A. di trasformazione urbana in liquidazione** è stata dichiarata fallita con provvedimento del Tribunale di Napoli n. 186/2014 e che la procedura fallimentare è tutt'ora in corso, di modo che per tale società non sussiste alcuna determinazione da assumere;
 - e. in relazione al **Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A.**, la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta attuando le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal Piano concordatario dal momento che, alla luce di quanto riferito dalla medesima società in relazione al 2023 e riportato nelle schede allegate alla presente deliberazione:
 - i. la società potrà, per l'effetto degli accantonamenti già disposto e dell'esito favorevole di taluni contenziosi, disporre di una provvista economica per il concordato pari a € 12.200.000,00 (superiore al fabbisogno concordatario, ammontante ad € 10.900.000,00);
 - ii. con la disponibilità di tali risorse economiche, la società ritiene che a gennaio 2024 potrà predisporre il piano di riparto da inviare al Tribunale di Nola, per poi procedere al pagamento integrale della debitoria concordataria;
 - f. in relazione a **Mostra d'Oltremare S.p.A.**
 - i. la stessa, al fine di un recupero di efficienza economica e dell'equilibrio della gestione operativa, ha predisposto il "Piano Strategico 2023-2025", che sarà sottoposto a breve all'Assemblea dei Soci per l'approvazione e che prevede per gli anni 2024-2025 un'incidenza media dei costi diretti di produzione pari al 18% circa dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dal comparto commerciale ed al 6% circa per le locazioni commerciali ed il mantenimento dei costi fissi medi registrati negli esercizi fino al 2019, a fronte di un tasso annuo di crescita composto dei ricavi della gestione caratteristica del 21,4%;
 - ii. la realizzazione di tali obiettivi, secondo quanto rappresentato nel richiamato Piano, dovrebbe consentire alla società di raggiungere sin dal 2024 un margine operativo lordo e netto ed un risultato d'esercizio ante e post imposte positivi, invertendo la tendenza degli ultimi anni;
 - iii. la partecipazione diretta in tale società debba essere mantenuta attuando le richiamate misure di razionalizzazione ed efficientamento, per altro anche previste nel "Piano Strategico 2023-2025" in corso di esame;
 - g. in relazione all'**Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.**, la partecipazione indiretta in tale società debba essere mantenuta continuando ad attuare le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal Piano concordatario;
 - h. in relazione a **City Sightseeing Napoli S.r.l.**, la partecipazione indiretta in tale società debba essere alienata e che, di conseguenza, l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. debba procedere a tanto senza indugio, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, eventualmente verificando la necessità di adeguare ulteriormente al rialzo la base d'asta sulla scorta dei risultati preconsuntivi relativi all'esercizio 2023, ad oggi quantificata dalla perizia di stima commissionata dalla società in € 259.232,00 ;
 - i. in relazione a **Banca Popolare Etica – S.c.p.A.**, la partecipazione diretta in tale società, censita per la prima volta con la presente deliberazione, debba essere mantenuta, atteso che la stessa risulta detenibile a mente del comma 9-ter dell'art. 4 del TUSP, introdotto dall'articolo 1, comma 891, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;
4. **PRECISARE** ulteriormente che l'adozione del presente atto deliberativo non pregiudica:
- a. l'adozione di ulteriori scelte di razionalizzazione volontaria, compatibili con il D. Lgs. 175/2016, da adottarsi eventualmente nel DUP 2024-2026;
 - b. l'implementazione degli indirizzi strategico-operativi sulle Società Partecipate che l'Amministrazione sta elaborando e che saranno proposti e assunti nell'ambito dell'«Accordo tra lo Stato e il Comune di Napoli per il ripiano del disavanzo e per il rilancio degli investimenti» sottoscritto in forza delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 567 della L. 234/2021;

5. **DARE ATTO** che, allo stato, risultano destinatarie di affidamenti in regime di *in house providing* di «servizi di interesse economico generale di livello locale» le seguenti società di capitale rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 20 del D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii:

- a. **Azienda Servizi Igiene Ambientale – Napoli S.p.A.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazione di Consiglio n. 63 del 21/11/2013; Deliberazione di Giunta n. 657 del 28/12/2018; Deliberazione di Consiglio n. 4 del 13/02/2019;
- b. **Azienda Napoletana Mobilità S.p.a.**, in forza, tra l'altro, delle seguenti deliberazioni: Deliberazioni di Consiglio nn. 272 e 273 del 30/08/2022; Deliberazione di Giunta n. 2565 del 29/07/2004; Deliberazione di Consiglio n. 80 del 26/04/2004; Deliberazione di Giunta n. 463 del 21/06/2013; Deliberazione di Consiglio n. 36 del 29/07/2013; Deliberazione di Giunta n. 183 del 12/06/2020, Deliberazione di Giunta n. 509 del 12/12/2022;

6. **DARE PARIMENTI ATTO**, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs 201/2022 e ss.mm.ii. che:

- a. non essendo intervenute modifiche sostanziali, né scostamenti significativi rispetto alle previsioni a suo tempo formulate, continuano a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato gli affidamenti di cui al punto precedente e che sono state a suo tempo oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti (per come soggiacenti alle Deliberazioni richiamate al punto 5 che precede), di modo che sussistono ad oggi elementi adeguati a giustificare il mantenimento;
- b. le citate società, come meglio evidenziato nell'allegata analisi dell'assetto complessivo delle società e come riportato nella tabella a seguire, hanno fatto registrare risultati di gestione positivi, di modo che, anche sotto tale profilo, sussistono elementi adeguati a giustificare il mantenimento degli affidamenti in parola:

Risultato di esercizio	2018	2019	2020	2021	2022
ANM Spa	8.103.881,00	31.519.457,00	1.384.442,00	15.839.137,00	2.384.562,00
ASIA Napoli Spa	7.381.371,00	5.551.637,00	4.218.099,00	2.179.699,00	6.345.879,00

7. **DARE ULTERIORMENTE ATTO** che la «la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» di cui all'art. 30, comma 1 del D.lgs 201/2022 e ss.mm.ii. è in corso di predisposizione a cura degli uffici competenti *ratione materiae* sui servizi oggetto di ricognizione e, pertanto, sarà oggetto di un successivo, separato provvedimento che sarà adottato dall'organo deliberante competente, per costituire – ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 30 – appendice del provvedimento di cui alla presente deliberazione;
8. **DEMANDARE** al Dirigente dell'Area Partecipate Comunali la notifica del presente provvedimento agli organismi partecipati interessati all'esecuzione dello stesso;
9. **STABILIRE** che la presente deliberazione sia pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente.
10. **STABILIRE** altresì, che il presente provvedimento sia trasmesso con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e reso disponibile alla Struttura per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del TUSP presso il ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, T.U.S.P.;

Il Dirigente
Responsabile dell'Area Partecipate Comunali

Claudio Martelli

L'Assessore al Bilancio

Pier Paolo Baretta

Il Sindaco

Gaetano Manfredi

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Monica...



COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 3 DEL 13/12/2023, AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio: Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022 – Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022, ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. – Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione

Il Responsabile dell'Area Partecipate Comunali esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 13 dicembre 2023

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 13/12/2023..... e protocollata con il n. DGE 2023/582.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

parere allegato

Addì,

18/12/23

IL RAGIONIERE GENERALE

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di Delibera n. 3 del 13 dicembre 2023, *Area Partecipate Comunali*, avente ad oggetto: **Proposta al Consiglio Relazione, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022. - Analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022, ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 - Adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.**

Con la proposta in esame si propone al Consiglio ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022, oltre che l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute alla data del 31.12.2022, ex art. 20 commi 1 e 2 del citato decreto, con adozione delle conseguenti misure di razionalizzazione.

Trattasi di provvedimento avente carattere ricognitorio e in quanto tale non produce allo stato riflessi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente. Nei bilanci futuri dovranno essere contenuti gli effetti, allo stato non quantificati, derivanti dall'attuazione delle misure indicate.

Lo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione evidenzia che ancora non sono state attuate le seguenti misure:

- che Mostra d'Oltremare spa, attraverso l'adozione di un rigoroso piano di risanamento, raggiunga l'equilibrio economico stabile e strutturale: in proposito si rileva che trattasi di misura improcrastinabile, considerato anche che la pandemia, individuata in istruttoria quale causa della mancata attuazione delle misure del piano 2018/2022, è evento oramai superato;
- che vengano velocizzate le procedure di liquidazione in corso;
- che l'azienda ANM spa dia seguito, senza indugio, alla vendita della società City Sightseeing Napoli s.r.l., di cui al punto 3.h del deliberato, in quanto la partecipazione non è detenibile ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 ed è l'unica partecipazione non ancora alienata, rispetto a quanto stabilito nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'art. 24 del precitato decreto, con deliberazione di Consiglio comunale n. 6/2018. In merito si rileva, inoltre, che la completa attuazione delle misure di razionalizzazione, previste nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell'art. 24, rappresenta specifico impegno a cui l'Ente si è obbligato all'interno del Patto per Napoli ex art. 1, comma 572 lett. e della legge 234/2021.

La proposta inoltre dà atto, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), che continuano a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato gli affidamenti in house di servizi di interesse economico generale di livello locale, richiamando a tal fine le deliberazioni consiliari e giuntali di affidamento dei servizi stessi, rispetto alle quali *non sono intervenute modifiche sostanziali, né scostamenti significativi rispetto alle previsioni a suo tempo formulate* e riportando i valori positivi dei risultati di esercizio delle società in house interessate, nell'ultimo quinquennio.

In proposito, occorre completare con urgenza la relazione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevista dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 201/2022, per conoscere e valutare il concreto andamento economico, di efficienza e della qualità dei servizi.

Si evidenzia infine l'opportunità di verificare periodicamente anche le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione, per affidamenti diretti diversi dai *servizi di interesse*

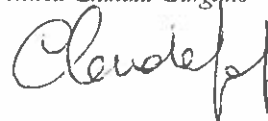
economico generale di livello locale come definiti e disciplinati nel D.Lgs 201/2022, quali quelli di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente, che risulterebbe invece escluso da tale periodico vaglio. Ciò anche in ragione dell'approssimarsi della scadenza del contratto di servizio in essere con la Napoli Servizi spa.

Con le precisazioni su riportate e le indicazioni espresse a tutela degli equilibri finanziari e a garanzia del rispetto degli obblighi assunti con la stipula del Patto per Napoli ex art. 1 comma 567 e seguenti legge 234/2021, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 18/12/2023

Ragioniere Generale

Dott.ssa Claudia Gargiulo



PROPOSTA PROT. N. 3 DEL 13.12.2023

AREA PARTECIPATE COMUNALI

PERVENUTA AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 19.12.2023-
SG 538

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si propone al Consiglio comunale di approvare la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute alla data del 31.12.2021 (approvato con deliberazione consiliare n. 80/2022), di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12.2022 con conseguente Piano di riassetto. Si propone, inoltre, di precisare che l'approvazione del presente atto deliberativo non pregiudica né l'adozione di ulteriori scelte di razionalizzazione volontaria né l'implementazione degli indirizzi strategico-operativi sulle Società Partecipate in corso di elaborazione.

La proposta deliberativa è corredata dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Il Ragioniere Generale ha precisato che *“Trattasi di provvedimento avente carattere ricognitorio e in quanto tale non produce allo stato riflessi sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente. Nei bilanci futuri dovranno essere contenuti gli effetti, allo stato non quantificati, derivanti dall'attuazione delle misure indicate. [...] occorre completare con urgenza la relazione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevista dall'art. 30 comma 2 del D. Lgs. 201/2022, per conoscere e valutare il concreto andamento economico, di efficienza e della qualità dei servizi. Si evidenzia, infine, l'opportunità di verificare periodicamente anche le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione, per affidamenti diversi dai servizi di interesse economico generale di livello locale come definiti e disciplinati nel D. Lgs. 201/2022, quali quelli di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente, che risulterebbe invece escluso da tale periodico vaglio. Ciò anche in ragione dell'approssimarsi della scadenza del contratto di servizio in essere con la Napoli Servizi spa. Con le precisazioni su riportate e le indicazioni espresse a tutela degli equilibri finanziari e a garanzia del rispetto degli obblighi assunti con la stipula del Patto per Napoli ex art. 1 comma 567 e seguenti legge 234/2021, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.”*

Il provvedimento viene proposto in attuazione dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, in cui si sancisce l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre, *“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...] In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti”*.

L'atto deliberativo viene sottoposto alla Giunta perché lo proponga al Consiglio comunale all'approssimarsi della conclusione dell'esercizio finanziario; si evidenzia, inoltre, che viene rinviata a successivo provvedimento la relazione di cui all'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, in cui si prevede che i Comuni effettuano una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, contenuta *“in un'apposita relazione [...] aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”*. In proposito la dirigenza dichiara che tale relazione *“è in corso di predisposizione a cura degli uffici*

competenti ratione materiae sui servizi oggetto di ricognizione e, pertanto, sarà oggetto di un successivo, separato provvedimento che sarà adottato dall'organo deliberante competente, per costituire quindi appendice del provvedimento di cui alla presente deliberazione di proposta al Consiglio".

Si rileva, in proposito, che la predetta relazione dovrà essere approvata con provvedimento distinto.

Ai sensi del comma 7 del citato art. 20 *"La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00 salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9"* recanti, tra l'altro, norme in materia di esercizio del diritto di socio da parte dell'Amministrazione.

Alla proposta di deliberazione risulta allegata la *"Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette ed indirette detenute alla data del 31.12.2021, approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 15.12.2022"*; si rileva, in proposito, che nella parte narrativa si dà conto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie approvato con la richiamata deliberazione di C.C. n. 80/2022, evidenziando le vicende amministrative che hanno interessato le società partecipate City Sightseeing Napoli S.R.L., Mostra d'Oltremare S.P.A., Azienda Napoletana Mobilità S.P.A., Centro Agro – Alimentare Di Napoli – S.C.P.A.

Il piano di riassetto di cui si propone al Consiglio comunale l'approvazione ha i contenuti indicati al punto 3 del dispositivo, riguardanti:

- l'assenza di misure di razionalizzazione per le società Azienda Servizi Igiene ambientale – Napoli S.p.A., Napoli Holding S.r.l. e Napoli Servizi S.p.A.;
- la procedura di liquidazione in corso di ACN S.r.l., ELPIS S.r.l., Napoli Sociale S.r.l., Società per le Iniziative di Recupero di Napoli – Città Storica S.c.p.A. e Terme di Agnano S.p.A., la cui durata *"è condizionata dall'esito dei contenziosi in essere (di natura tributaria, giuslavoristica, commerciale ecc.)"*;
- l'assenza di determinazioni da assumere in ordine a Bagnolifutura S.p.A. di trasformazione urbana, la cui procedura fallimentare è ancora in corso;
- il mantenimento della partecipazione diretta nella Centro Agro-Alimentare di Napoli- S.c.p.A. attuando le misure di razionalizzazione ed efficientamento previste dal Piano concordatario;
- il mantenimento della partecipazione diretta nella Mostra d'Oltremare S.p.A. attuando le misure di razionalizzazione e di efficientamento previste nel Piano Strategico 2023-2025 predisposto dalla medesima società, ma non ancora sottoposto all'Assemblea dei Soci;
- il mantenimento della partecipazione indiretta nell'Azienda Napoletana Mobilità S.p.a. continuando ad attuare le misure di razionalizzazione e di efficientamento previste dal Piano concordatario;
- l'alienazione *"senza indugio"*, da parte dell'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., della partecipazione indiretta in City Sightseeing Napoli S.r.l.; in proposito, si rileva che l'alienazione *"senza indugio"* (dopo l'approvazione del bilancio di esercizio di tale società) era già stata disposta con la citata deliberazione di C.C. n. 80/2022 e, quindi, nella parte narrativa si riferisce in ordine alle perplessità espresse dalla A.N.M. s.p.a. in ordine a tale alienazione;
- il mantenimento della partecipazione diretta nella Banca Popolare Etica – S.c.p.A., censita per la prima volta con il presente provvedimento.

Si rileva che l'allegata *Relazione tecnica di analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dal Comune di Napoli alla data del 31.12. 2022 ai fini del Piano di riassetto* contiene, per ogni società partecipata, una scheda riportante dati e informazioni di natura tecnica di esclusiva competenza della dirigenza proponente che ha svolto la relativa attività istruttoria; la sua approvazione da parte della Giunta rileva, quindi, limitatamente alla modalità di razionalizzazione indicata nelle schede medesime per ogni società.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 2021/2022 il Comune, nell'ambito dei provvedimenti di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, dà conto *"delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione"*. In proposito, nella parte narrativa la dirigenza, sulla scorta dell'istruttoria condotta, ritiene che *"continuino a sussistere le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, hanno giustificato i citati affidamenti e che sono state a suo tempo oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti [...], di modo che sussistono ad oggi elementi adeguati a giustificare il mantenimento"*.

Compete alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, assicurare l'esercizio del potere/dovere di vigilanza e di controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, anche ai sensi del *"Disciplinare - attività di indirizzo e controllo sugli organismi partecipati. Controllo analogo"* approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 820/2016 (modificata con deliberazione di G.C. n. 205/2019) e delle disposizioni contenute nel Capo VIII (controllo sugli organismi gestionali esterni) del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/2/2013.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni conclusive con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità cui si informa l'azione amministrativa.

Monica Cinque



Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:
il Sindaco

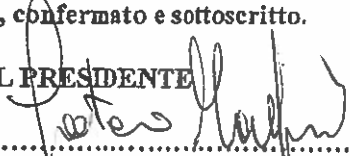
Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 509 del 19/12/23 composta da n. 18 pagine progressivamente numerate,

☒ *nonché da allegati come descritti nell'atto.**

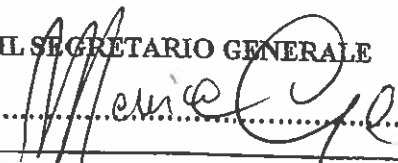
*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

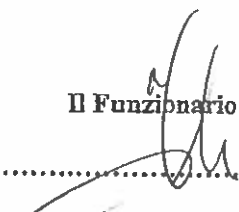


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 21/12/2023 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile



ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- ☐ Deliberazione decaduta _____
- ☐ Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....